



## Errori nella liquidazione del Tfr ATTENZIONE AGLI AVVISI BONARI

È stato accertato che la riliquidazione della tassazione del Tfr percepito dal 1° gennaio 2001 può contenere errori

**S**u tutti i trattamenti di fine rapporto percepiti dal 1/1/2001 è prevista per legge la riliquidazione automatizzata dell'imposta, a cura dell'Agenzia delle entrate.

La riliquidazione, che nella maggior parte dei casi sarà penalizzante per il contribuente (e comporterà il pagamento di imposte), prevede la rideterminazione dell'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello di percezione, limitatamente alla quota di Tfr maturata a decorrere dal 1/1/2001.

Purtroppo è stato accertato che tale ricalcolo avviene attualmente sulla base di specifiche errate, ricalcolando in modo sbagliato anche la tassazione del Tfr maturato fino al 31/12/2000.

### COME DIFENDERSI

Chi riceve un **avviso bonario** (comunicazione dell'Agenzia delle entrate con richiesta di pagamento) relativa alla liquidazione automatica del Tfr, ha facoltà di richiederne l'annullamento qualora la verifica dei calcoli operati dall'Amministrazione finanziaria accerti errori.

#### 1. Verifica del calcolo

Qualora si accertino differenze (in positivo o in negativo) nel reddito di riferimento e/o nell'aliquota, è opportuno richiederne in ogni caso l'annullamento, in quanto la formula er-

rata di calcolo rappresenta un vizio dell'atto, comunque non conforme alle norme ed alla prassi.

#### 2. Perché opporsi alla richiesta di pagamento

Poiché l'Agenzia delle entrate ha facoltà di riliquidare i Tfr entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello di percezione, il termine di ricalcolo applicabile alla liquidazione percepita nel 2001 decorre il 31/12/2005. L'operazione di riliquidazione dei Tfr, appena intrapresa dall'Agenzia delle entrate, non si limiterà ai trattamenti erogati nel 2001, ma proseguirà nel tempo.

Di seguito il **calendario** relativo all'anno corrente ed ai successivi tre anni:

Oggetto del ricalcolo	scadenza
Tfr erogato nel 2001	31/12/2005
Tfr erogato nel 2002	31/12/2006
Tfr erogato nel 2003	31/12/2007
Tfr erogato nel 2004	31/12/2008

Nel caso si ottenga l'annullamento, si riduce il tempo dell'Agenzia di emettere un nuovo ricalcolo e una conseguente nuova richiesta di pagamento, dati i termini di legge sopra riportati. Ad esempio, per quanto riguarda il 2005, l'annullamento dell'avviso bonario relativo al Tfr 2001 preclude quasi del tutto la possibilità per l'Agenzia delle entrate di ricalcolare nei tempi previsti (31/12/2005) il Tfr del sog-

getto che ha ottenuto l'annullamento. Ne consegue che un'altra motivazione valida per potersi opporre al ricalcolo è la data di notifica (o di ricezione) dell'avviso: qualora tale data non rispetti il calendario fornito (es.: ricalcolo del Tfr 2001 che avvenga nel 2006), il ricalcolo è illegittimo, oltre che nei contenuti, nei tempi di effettuazione, e a maggior ragione annullabile.

#### 3. Predisposizione della documentazione necessaria all'annullamento

La bozza di richiesta di annullamento dell'avviso bonario, reperibile presso le Associazioni territoriali di Manageritalia o sul sito internet federale, va completata con i propri dati anagrafici, accludendo a essa il Cud 2002 redditi 2001 e il foglio paga del mese di cessazione 2001 (per Tfr percepiti in anni successivi, la documentazione va adeguata all'anno di percezione). Se si crede, è possibile includere nella documentazione da fornire all'Ufficio anche la stampa del foglio di calcolo che attesta l'errato calcolo da parte dell'Agenzia.

#### 4. Appuntamento con l'Ufficio delle entrate

Per la gestione degli avvisi bonari è possibile, alternativamente:

- rivolgersi all'Ufficio delle entrate che ha emesso la comunicazione (i riferimenti sono presenti nella co-



municazione stessa in alto a sinistra, sotto l'intestazione dell'Agenzia delle entrate). In ogni caso, tale Ufficio ordinariamente coincide con quello di competenza;

- rivolgersi a qualsiasi altro ufficio locale dell'Agenzia delle entrate.

Si può a tal fine fissare un appuntamento presso l'Ufficio delle Entrate:

- tramite internet, all'indirizzo: [www1.agenziaentrate.it/servizi/cup/prenotazionionline.htm](http://www1.agenziaentrate.it/servizi/cup/prenotazionionline.htm);
- tramite telefono, componendo il numero 199126003 (24 ore su 24).

La richiesta di annullamento va consegnata con gli allegati al funzionario dell'Ufficio in occasione dell'appuntamento.

**N.B.:** nei rapporti col fisco, si suggerisce di richiedere assistenza al proprio consulente fiscale di fiducia.

#### 5. Cartella esattoriale

Nel caso di acquiescenza del contribuente raggiunto dall'avviso bonario (o di rifiuto da parte dell'Ufficio di annullare l'avviso), le somme contestate vengono iscritte a ruolo, e il contribuente riceve una cartella esattoriale. Il pagamento della cartella va completato entro 60 giorni, e per opporsi a tale pagamento vanno adottate tutte le formalità previste dal contenzioso tributario. La bozza di richiesta di annullamento dell'avviso bonario è pienamente applicabile anche nel caso di cartella esattoriale.

**Sergio Lombardi**

Dottore commercialista in Roma  
[postaser@yahoo.it](mailto:postaser@yahoo.it)

**Per approfondimenti è disponibile sul portale [www.manage-ritalia.it](http://www.manage-ritalia.it) una news nell'archivio della sezione "Informazione"**

## IMPORTANTE

### Risoluzione dell'Agenzia delle entrate in merito alla detraibilità delle spese mediche sostenute dai pensionati e dai volontari iscritti al Fasdac

La risoluzione n° 167 del 25/11/2005 dell'Agenzia delle entrate ribadisce in modo inequivocabile quanto già da noi asserito in precedenza in merito alla detraibilità fiscale delle spese mediche sostenute dai nostri iscritti volontari o pensionati. In particolare conferma la totale detraibilità delle spese mediche, comprese quelle in convenzione diretta, sostenute dai pensionati e dai volontari iscritti ai Fondi contrattuali di assistenza sanitaria integrativa, come il Fasdac, anche nel caso in cui esse siano state rimborsate direttamente alle case di cura convenzionate in tutto od in parte dai Fondi stessi.

Poiché su questo argomento vi sono state in passato interpretazioni diverse da parte di alcuni Caf, copia della delibera dell'Agenzia delle entrate è disponibile presso le Associazioni territoriali.

Per completezza dell'informazione si ricorda che la detrazione del 19% si applica, per l'anno incorso, sugli importi di spesa eccedenti € 129,11 annui, indipendentemente dalla quota rimborsata dal Fondo, mentre si ribadisce che non è possibile, per pensionati e volontari, dedurre il contributo pagato al Fondo.